

REGOLAMENTO
DEL PERFORMANCE SHARES PLAN 2008 RISERVATO A TALUNI DIPENDENTI DI LUXOTTICA
GROUP S.P.A. E DI SOCIETÀ CONTROLLATE

1 OGGETTO E AVVERTENZE

Il presente Regolamento (come *infra* definito) definisce i criteri di attuazione del Piano (come *infra* definito) rivolto a taluni Dipendenti (come *infra* definiti) della Società (come *infra* definita) e di altre società del Gruppo (come *infra* definito), che verranno individuati, in conformità al Regolamento, all'interno delle strutture della Società e del Gruppo tra coloro che siano investiti di funzioni di rilevanza strategica per il conseguimento degli obiettivi aziendali al fine di incentivare tali Dipendenti nella valorizzazione della Società e del Gruppo ed al tempo stesso di creare uno strumento di fidelizzazione di questi ultimi.

Oggetto del Piano è l'assegnazione ai Beneficiari (come *infra* definiti), alla Data di Attribuzione, delle Units (come *infra* definite).

Il Regolamento è stato sottoposto all'approvazione dell'assemblea della Società in data 13 maggio 2008.

Il presente Regolamento non costituisce una "offerta al pubblico di prodotti finanziari", come definita dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto rivolto ad un numero di soggetti inferiore a quello indicato all'articolo 33, comma 1), lettera a) del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato e integrato.

2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento: (i) i termini e le espressioni di seguito elencati, riportati con sottolineatura e lettera iniziale maiuscola, hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi; (ii) i termini e le espressioni non sottolineati ma riportati con iniziale maiuscola in uno o più paragrafi di questo articolo 2 sono definiti in altri paragrafi dello stesso; (iii) i termini e le espressioni definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare, e viceversa.

- 2.1 "Azioni": le azioni ordinarie della Società, attribuite ai Beneficiari titolari delle Units ai termini e alle condizioni di cui al Regolamento.
- 2.2 "Beneficiari": i Dipendenti della Società o delle Società di Appartenenza ai quali verrà offerta la possibilità di partecipare al Piano, individuati dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all'interno della Società o delle Società di Appartenenza.
- 2.3 "Codice Civile": il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modifiche e integrazioni.
- 2.4 "Consiglio di Amministrazione": il consiglio di amministrazione *pro tempore* della Società, ovvero suoi componenti dallo stesso appositamente delegati, i quali effettueranno ogni valutazione relativa al Piano, assumendo ogni relativa determinazione, e daranno esecuzione a quanto previsto dal Regolamento.
- 2.5 "Data di Approvazione": il 13 maggio 2008, data di definitiva approvazione del presente Regolamento da parte dell'assemblea della Società.
- 2.6 "Data di Attribuzione": ciascuna data compresa tra il maggio 2008 e il maggio 2012 in cui il Consiglio di Amministrazione attribuisca ai Beneficiari le Units;
- 2.7 "Data di Assegnazione": la data di assegnazione ai Beneficiari delle Azioni, compresa tra la Data di Verifica e il trentesimo Giorno Lavorativo successivo;

- 2.8 “Data di Cessazione”: la data anteriore nel tempo tra: (i) quella della cessazione del Rapporto e (ii) quella dell’invio (per raccomandata a.r. o fax) o della consegna a mano della comunicazione scritta di recesso dal Rapporto.
- 2.9 “Data di Verifica”: la data compresa tra la data di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del bilancio consolidato di Gruppo relativo all’ultimo anno di un Periodo di Riferimento e il quinto Giorno Lavorativo successivo, in cui il Consiglio di Amministrazione verificherà il raggiungimento dell’EPS Target.
- 2.10 “Dipendenti”: i dipendenti della Società o delle Società di Appartenenza, inclusi i dirigenti.
- 2.11 “EPS”: l’indice *earning per share*, espresso in US dollari (\$) o in Euro, come risultante dal bilancio consolidato US GAAP di Gruppo ed uguale all’utile netto risultante dal relativo bilancio, diviso per il numero complessivo di azioni rappresentanti il capitale sociale della Società.
- 2.12 “EPS Target”: i *targets* fissati dal Consiglio di Amministrazione in relazione a ciascun Periodo di Riferimento e determinati dalla somma degli EPS, espressi in US dollari (\$) o in Euro, di ciascun anno compreso nel Periodo di Riferimento al cui raggiungimento è subordinata l’assegnazione delle Azioni.
- 2.13 “Giorno Lavorativo”: ciascun giorno di calendario ad eccezione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni nei quali gli enti creditizi non sono, di regola, aperti sulla piazza di Milano per l’esercizio della loro normale attività.
- 2.14 “Gruppo”: la Società e le altre società di tempo in tempo direttamente o indirettamente controllate (a norma dell’art. 2359 Codice Civile) dalla Società.
- 2.15 “OPA”: un’offerta pubblica d’acquisto o un’offerta pubblica di scambio avente ad oggetto Azioni della Società, promossa da soggetti terzi rispetto alla Società.
- 2.16 “Piano”: il presente piano rivolto a taluni Dipendenti disciplinato dal Regolamento e destinato ad attribuire il numero massimo di 6.500.000 Units per la durata del Piano e n. 2.000.000 massimo di Units in ragione di anno.
- 2.17 “Periodo di Assegnazione”: il periodo di cinque anni decorrente dalla Data di Approvazione, durante il quale il Consiglio di Amministrazione potrà procedere all’attribuzione ai Beneficiari delle Units.
- 2.18 “Periodo di Riferimento”: tre esercizi fiscali consecutivi, nel primo dei quali è compresa la Data di Attribuzione ed in relazione al quale verrà fissato l’EPS Target e alla fine del quale verrà rilevato il raggiungimento dello stesso;
- 2.19 “Rapporto”: il rapporto di lavoro subordinato in essere tra i Beneficiari e la Società o la rispettiva Società di Appartenenza.
- 2.20 “Regolamento”: il presente regolamento, avente ad oggetto la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini di attuazione del Piano.
- 2.21 “Scheda di Adesione”: l’apposita scheda, conforme al modello allegato sub A, che sarà consegnata dalla Società a ciascun Beneficiario con indicazione del numero di Units relative al Periodo di Riferimento, con allegato il Regolamento a formarne parte integrante, la cui sottoscrizione e consegna alla Società ad opera del Beneficiario costituirà ad ogni effetto del Regolamento piena ed incondizionata adesione da parte sua al Piano.
- 2.22 “Società”: Luxottica Group S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cantù, 2.
- 2.23 “Società di Appartenenza”: indistintamente, ciascuna delle società del Gruppo con le quali sia in essere un Rapporto con uno o più Beneficiari.
- 2.24 “Somma Sostitutiva”: la somma in denaro che la Società, a sua discrezione, può corrispondere ai Beneficiari in luogo – in tutto o in parte – delle Azioni che dovrebbe assegna-

re alla Data di Assegnazione, calcolata sulla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni stesse sul mercato telematico azionario come rilevato da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la Data di Assegnazione o, se le Azioni non fossero più quotate, sulla base del valore normale delle stesse ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come determinato da un esperto indipendente nominato dalla Società.

- 2.25 "Unit": il diritto di ricevere una Azione ai termini e alle condizioni di cui al Regolamento.

3 CRITERI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI BENEFICIARI

- 3.1 I Beneficiari e il numero massimo di Units attribuibile a ciascuno di loro saranno determinati discrezionalmente ed insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla rilevanza strategica della rispettiva posizione ricoperta nell'ambito del Gruppo in relazione alla valorizzazione della Società e del Gruppo.

4 ADESIONE AL PIANO

- 4.1 La Società invierà a ciascuno dei Beneficiari il Regolamento e la Scheda di Adesione, già recante indicazione a cura della Società, tra l'altro, del numero massimo di Units e dell'EPS Target.
- 4.2 La copia del Regolamento e la Scheda di Adesione (debitamente compilate e sottoscritte) dovranno essere riconsegnate alla Società da parte del Beneficiario (o anche eventualmente anticipate via fax) entro 30 giorni dalla relativa ricezione da parte del Beneficiario, a pena di decadenza del diritto di partecipare al Piano.
- 4.3 Le Units si intenderanno attribuite, con efficacia retroattiva alla Data di Attribuzione, alla data in cui perverrà alla Società la Scheda di Adesione debitamente compilata e sottoscritta, quale risulterà dalla sottoscrizione apposta dalla Società per ricevuta e conferma su detta Scheda di Adesione.

5 NATURA E CARATTERISTICHE DELLA ATTRIBUZIONE DELLE UNITS

- 5.1 L'attribuzione delle Units avverrà a titolo gratuito. I Beneficiari non saranno pertanto tenuti a pagare alcun corrispettivo alla Società per tale attribuzione. Le Units saranno attribuite ai Beneficiari a titolo personale, e non potranno essere trasferite per atto tra vivi né essere assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo.
- 5.2 In caso di decesso del Beneficiario si applicherà il disposto dell'articolo 7.
- 5.3 Le Units ed ogni diritto dalle stesse rinveniente, così come più in generale ogni beneficio riconosciuto con il Piano:
- 5.3.1 costituiscono una corresponsione di carattere straordinario e non possono ad alcun titolo essere considerati quale parte integrante della normale retribuzione dei Beneficiari. In particolare, il numero di Units attribuite a ciascun Beneficiario è stato determinato già considerando, a titolo di anticipazione, ogni eventuale relativa incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti disciplinati dagli accordi economici collettivi e individuali vigenti eventualmente applicabili e dalla legge;
 - 5.3.2 non costituiscono il presupposto per il riconoscimento di analoghi o ulteriori benefici, nell'ambito del Piano o altrimenti;
 - 5.3.3 non attribuiscono ai Beneficiari il diritto, alla scadenza del Piano, a partecipare ad ulteriori eventuali sistemi di incentivazione comunque realizzati, o a remunerazioni di sorta.
- 5.4 L'attribuzione delle Units ai Beneficiari potrebbe essere se del caso effettuata dalle singole Società di Appartenenza, nel rispetto dei termini e delle condizioni del Piano.

- 5.5 Nessuna previsione del Regolamento attribuisce o attribuirà al Dipendente o al Beneficiario il diritto di proseguire il Rapporto con la Società di Appartenenza né potrà condizionare il diritto della Società di Appartenenza di porre termine al Rapporto in conformità alle previsioni di legge applicabili.

6 DIRITTO ALLA ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI

- 6.1 L'assegnazione delle Azioni, per un numero massimo pari alle Units possedute dal Beneficiario alla Data di Assegnazione è subordinata alle seguenti condizioni:
- 6.1.1 la titolarità delle Units alla Data di Assegnazione;
 - 6.1.2 il raggiungimento, al termine del Periodo di Riferimento, in tutto o in parte, dell'EPS Target.
- 6.2 La Società comunicherà tempestivamente ai Beneficiari l'esito della verifica della condizione di cui all'articolo 6.1.2 e, conseguentemente, il numero delle Azioni assegnabili a ciascuno.
- 6.3 La Società procederà alla assegnazione delle Azioni entro 30 Giorni Lavorativi dalla Data di Verifica, sempre che il Beneficiario non abbia manifestato, con le forme di cui all'articolo 12, la propria volontà di non vedersi assegnate le Azioni.
- 6.4 In luogo ed in sostituzione dell'assegnazione delle Azioni, secondo i termini e le condizioni del Piano, alla Data di Assegnazione la Società si riserva il diritto di sostituire, in tutto o in parte, le Azioni con la corresponsione della Somma Sostitutiva. Resta, peraltro, inteso che, in ipotesi di cessazione del Rapporto con diritto al mantenimento delle Units, secondo quanto previsto al punto 7.3 che segue, la Società procederà ad erogare al Beneficiario, se e nella misura in cui fosse dovuta, la Somma Sostitutiva anziché ad assegnare le Azioni.

7 SORTE DELLE UNITS IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO

- 7.1 Poiché il diritto alla assegnazione, in tutto o in parte, delle Azioni è geneticamente e funzionalmente collegato anche al permanere del Rapporto tra i Beneficiari e la Società o la Società di Appartenenza, in caso di cessazione del Rapporto la cui Data di Cessazione sia precedente alla Data di Assegnazione si applicheranno le disposizioni di cui ai successivi paragrafi del presente articolo 7, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di consentire ad uno o più dei Beneficiari la conservazione in tutto o in parte delle Units anche in ipotesi in cui le stesse verrebbero meno ovvero di disporre la modifica in senso migliorativo di tali diritti, e così, in particolare, di dare loro la facoltà di vedersi assegnare le Azioni, parzialmente o totalmente, pur in assenza delle relative condizioni.
- 7.2 Nel caso di cessazione del Rapporto, la cui Data di Cessazione sia precedente alla Data di Assegnazione per (i) dimissioni volontarie da parte del Beneficiario non sorrette da Giusta Causa o da uno dei motivi di cui all'articolo 7.3 o per (ii) licenziamento per Giusta Causa o giustificato da motivo di carattere soggettivo, il Beneficiario perderà definitivamente tutte le Units e, conseguentemente, ogni diritto alla assegnazione delle Azioni.
- 7.3 Nel caso di cessazione del Rapporto, la cui Data di Cessazione sia precedente alla Data di Assegnazione per (i) dimissioni volontarie da parte del Beneficiario che si trovi in possesso dei requisiti pensionistici di legge e nei 30 giorni successivi a tale cessazione abbia presentato richiesta di accedere al relativo trattamento; (ii) sopravvenuta invalidità permanente del Beneficiario tale da impedire la prosecuzione del Rapporto; (iii) decesso; (iv) licenziamento non dovuto a Giusta Causa né giustificato da motivi di carattere soggettivo, il Beneficiario (ovvero i suoi eredi o successori legittimi) avrà diritto al mantenimento di

un numero di Units calcolato proporzionalmente in relazione al periodo in cui il Rapporto ha avuto esecuzione durante il Periodo di Riferimento. Le ulteriori Units si intenderanno definitivamente estinte.

- 7.4 Resta inteso che il diritto dei Beneficiari alla assegnazione delle Azioni resterà comunque sospeso a partire dal momento dell'eventuale invio di una lettera di contestazione disciplinare (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 300/70, qualora il Rapporto sia regolato dalla legge italiana, ovvero, in caso contrario, conformemente a quanto previsto dalla legislazione applicabile), e sino al momento della ricezione della comunicazione con cui sia stata irrogata la relativa sanzione ovvero della comunicazione da parte della Società o della Società di Appartenenza di non voler procedere all'irrogazione di alcuna sanzione.
- 7.5 In caso di trasferimento del Rapporto dalla Società o dalla Società di Appartenenza ad un'altra società del Gruppo e/o in caso di cessazione del Rapporto e contestuale instaurazione di un nuovo Rapporto con altra società del Gruppo, il Beneficiario conserverà ogni diritto attribuitogli dal Regolamento.

8 REGIME FISCALE E CONTRIBUTIVO

- 8.1 Il valore delle Azioni assegnate o la Somma Sostitutiva saranno soggetti a tassazione e a prelievo contributivo nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni fiscali di tempo in tempo vigenti. Il Beneficiario si impegna sin da ora a fornire alla Società l'eventuale provvista economica necessaria alla effettuazione delle ritenute di legge poste a suo carico, autorizzando espressamente la Società a trattenere tale somma anche da ogni importo, di qualsivoglia natura, di cui la stessa fosse debitrice nei confronti del Beneficiario (e così, in via esemplificativa, dalle competenze di fine rapporto).

9 ADEGUAMENTI DEL REGOLAMENTO IN CASO DI TALUNI EVENTI E DI OPA

- 9.1 In caso di eventi non specificamente disciplinati dal Regolamento, quali operazioni straordinarie sul capitale della Società, e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, scissioni, riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di azioni, riduzioni del valore nominale delle azioni per perdite, aumenti del capitale della Società, gratuiti o a pagamento, raggruppamento o frazionamento di azioni, distribuzioni straordinarie di dividendi, ovvero modifiche legislative o regolamentari o altri eventi, anche gestionali, quali sempre a titolo esemplificativo la modifica dei principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio, suscettibili di influire sull'EPS Target e/o sul Piano, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla valutazione e quindi, se del caso, all'adozione di eventuali modificazioni ed integrazioni al Regolamento ritenute necessarie o opportune per mantenere invariati, discrezionalmente e comunque nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo vigente, i contenuti sostanziali ed economici del Piano.
- 9.2 Nell'ipotesi in cui venisse promossa un'OPA, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di assegnare anticipatamente le Azioni rispetto al Periodo di Riferimento e di determinarne il numero tenuto conto dei risultati più recenti del Gruppo. La Società, ove intenda avvalersi della facoltà di cui alla presente clausola, procederà a comunicare al Beneficiario, entro l'inizio del periodo di adesione all'OPA:
- la decisione di procedere all'assegnazione anticipata di Azioni;
 - il numero di Azioni cui il Beneficiario ha diritto.

Il Beneficiario avrà diritto, con comunicazione da effettuare a pena di decadenza entro i 5 giorni successivi, di rinunciare all'attribuzione anticipata mantenendo in tal caso le Units per il residuo Periodo di Riferimento, alle condizioni tutte di cui al Regolamento.

Scaduto il termine di 5 giorni ed in caso di mancata comunicazione da parte del Beneficiario, l'assegnazione, ferme tutte le condizioni del Regolamento, ivi compresa la facoltà di sostituire l'assegnazione con la Somma Sostitutiva, avverrà in tempo utile per consentire al Beneficiario di aderire all'OPA.

- 9.3 L'attribuzione delle Units non comporta né comporterà alcuna limitazione al diritto o alla facoltà della Società di effettuare modifiche alla struttura del proprio *business* o del proprio capitale, o di fondere, consolidare, estinguere, liquidare, vendere o trasferire, in tutto o in parte, le proprie attività o i propri beni o di dare corso a un qualunque tipo di attività di ristrutturazione.

10 DURATA DEL PIANO E DEL REGOLAMENTO

- 10.1 Il Piano avrà durata di cinque anni dalla Data di Approvazione
10.2 Il Regolamento avrà efficacia sino all'ultima Data di Assegnazione.

11 LEGGE APPLICABILE

- 11.1 Ogni eventuale controversia tra una o più società del Gruppo ed uno o più dei Beneficiari, ovvero dei loro eredi o successori legittimi, scaturente, originata, o dipendente da, o comunque relativa al Piano, al Regolamento ed alla Scheda di Adesione sarà disciplinata dalla legge italiana.

12 COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

- 12.1 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del Regolamento dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente ed efficacemente eseguita al ricevimento della stessa, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1335 Codice Civile, se effettuata per lettera o telegramma, o al momento di accusazione di ricevuta mediante apposita dichiarazione (anche a mezzo telefax), se effettuata via telefax, sempreché sia indirizzata come segue:

- se alla Società:
HR Stock Options, Via Valcozzena 10, Agordo
Fax: 0437.644416
e
Direzione Affari Societari, Via Cantu' 2, Milano
Fax n. 02.8633.4636
- se al Beneficiario personalmente: all'indirizzo da egli indicato nella Scheda di Adesione;

restando inteso che (i) in caso di modifica del proprio indirizzo come sopra individuato, dovrà esserne fornita comunicazione scritta, se da parte di un Beneficiario, alla Società, e, se da parte della Società, a ciascun Beneficiario, e la consegna di tale comunicazione al destinatario renderà efficace la modifica nei confronti di quest'ultimo, e (ii) ove non diversamente specificato nell'ambito del presente Regolamento, o successivamente per iscritto dalla Società, tutti i suddetti mezzi di comunicazione potranno essere utilizzati in via alternativa.

Allegato A al regolamento

Scheda di Adesione

**PERFORMANCE SHARES PLAN 2008 RISERVATO A TALUNI DIPENDENTI DI LUXOTTICA GROUP
S.P.A. E DI SOCIETÀ CONTROLLATE**

Spettabile
Luxottica Group S.p.A.

[•]

Il/la sottoscritto/a _____ (di seguito il "Beneficiario")
Nato/a a _____ il _____
Residente a _____ via _____
Telefono _____ cod. fisc. _____

Dichiara di aver ricevuto ed aver preso visione e piena cognizione del Regolamento del Piano e dell'EPS Target che costituiscono parte integrante e sostanziale di questa Scheda di Adesione e che si intendono qui interamente richiamati (anche nelle definizioni convenzionali di termini ed espressioni) e di accettarne integralmente, con la sottoscrizione di questa Scheda di Adesione, di copia dell'EPS Target e di copia del Regolamento stesso, i termini e le condizioni.

Dichiara di essere informato/a che la presente Scheda di Adesione deve essere presentata presso la Società, a pena di decadenza dal diritto di partecipare al Piano, entro le ore [•] del [•].

Conferma a tutti gli effetti e sotto la propria esclusiva responsabilità, l'esattezza dei dati anagrafici sopra indicati.

Conferma di essere informato/a e di accettare che, qualora questa Scheda di Adesione risultasse incompleta in quanto non debitamente compilata o sottoscritta in tutte le sue parti, la stessa sarà priva di efficacia anche ai sensi dell'art. 1326, 4° comma, Codice Civile.

Prende atto che gli/le è stato attribuito dalla Società un numero di Units pari a [•], ciascuna delle quali, ai termini e alle condizioni di cui alla presente Scheda di Adesione ed al Regolamento del Piano, attribuisce il diritto alla assegnazione di n. 1 Azione.

Chiede che gli/le siano confermate dalla Società, mediante sottoscrizione di copia della presente Scheda di Adesione, la ricevuta della stessa e l'adesione al Piano

_____, li _____

(il Beneficiario)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 Codice Civile, il Beneficiario dichiara di approvare specificamente per iscritto i seguenti articoli del Regolamento: 5, 7, 9, 11.

_____, li _____

(il Beneficiario)

Per ricevuta di questa Scheda di Adesione e conferma dell'adesione al Piano:

_____, li _____

(Luxottica Group S.p.A.)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali al Piano. Relativamente al suddetto trattamento, il Beneficiario potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L'acquisizione dei dati personali è necessaria perché strettamente funzionale all'esecuzione del Piano; il mancato conferimento anche parziale dei dati determinerà l'irricevibilità della presente Scheda di Adesione. Titolare del trattamento dei dati è la Società. Il Beneficiario ai fini di quanto sopra presta il proprio consenso ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

(il Beneficiario)